TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 04 – 20 LUGLIO 2022

Riunione del giorno 13 luglio 2022

83.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- Sig. **A. M.** – in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi - Presidente

Avv. Antonio Amato - Vicepresidente

Avv. Andrea Varano– Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dell'atleta:

A. M. *per la violazione dei principi generali della lealtà e probità sportiva e delle norme sul tesseramento per aver il citato atleta disatteso l'invito del sodalizio di appartenenza a sottoporsi alla rituale visita medica necessaria per il rinnovo del certificato medico di idoneità sportiva agonistica propedeutico al tesseramento per la stagione agonistica 2021/22; con violazione, pertanto, delle seguenti norme federali: artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI";*

oooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere e convocava l'atleta A. M. per l'udienza del 13 luglio 2022, da tenersi in modalità videoconferenza stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

All'udienza compariva il sostituto procuratore federale Avv. M. Caravetta il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'atleta con conseguente irrogazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre. Per l'atleta nessuno compariva nonostante la rituale convocazione.

All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito della motivazione entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 17 Febbraio 2022, trasmesso a mezzo PEC dal Presidente del sodalizio ASD Geda Volley Trani alla Procura Federale, con il quale si denunciava il comportamento dell'atleta A. M. reo di non aver adempiuto all'obbligo di sottoporsi a visita medica per il rinnovo del certificato.

Acquisita la prova dell'avvenuta convocazione dell'atleta per l'espletamento delle visite e stante il denunciato rifiuto dello stesso di sottoporsi a visita, la Procura ravvisava nella descritta condotta la palese violazione della normativa formalizzando il deferimento del prevenuto dinanzi questo Tribunale.

* * * * * * * * * * * *

In via preliminare, rileva il Tribunale che agli atti del procedimento non vi è prova certa dell'avvenuta ricezione da parte dell'incolpato sia degli atti di competenza della Procura Federale, sia della convocazione dinanzi a questo Ufficio.

L'imminente scadenza del termine di decadenza previsto dall'art. 43 comma 1 R.G. rende peraltro impossibile procedere al rinnovo degli atti

PQM

Il Tribunale delibera il non luogo a procedere.

Roma, 13 luglio 2022

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 20 luglio 2022